



COMUNE DI GIGNESE
PROVINCIA DI VERBANIA

**REGOLAMENTO SUI CRITERI PER LA COSTITUZIONE E
L'UTILIZZO DEL FONDO INCENTIVI PER IL RECUPERO
DELL'EVASIONE DELL'I.M.U. E DELLA TARI DI CUI
ALL'ART. 1, COMMA 1091 DELLA LEGGE 145/2018.**

Approvato con Deliberazione Commissario Prefettizio n. 46 del 19-10-2023.

INDICE

Art. 1 Oggetto e finalità.....	3
Art. 2 Costituzione del fondo.....	3
Art. 3 Destinazione del Fondo.....	3
Art. 4 Risorse destinate al trattamento accessorio.....	4
Art. 5 Attività di controllo dell'Ufficio Tributi.....	4
Art. 6 Soggetti interessati e funzioni assegnate agli stessi.....	4
Art, 7 Criteri di ripartizione dell'incentivo tra i dipendenti.....	5
Art. 8 Liquidazione dell'incentivo.....	5
Art. 9 Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'Ufficio Tributi..	6
Art. 10 Formazione professionale e strumentazione.....	6
Art. 11 Rapporti con altri servizi comunali.....	6
Art. 12 Variazioni e modifiche.....	6
Art. 13 Entrata in vigore.....	6

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti norme legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 1, comma 1091, della Legge 145/2018, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e disciplinare le modalità e criteri di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nelle attività e negli obiettivi di recupero dell'evasione.
2. Il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e l'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a incentivare l'efficienza e l'efficacia nel recupero dell'evasione fiscale e tributaria, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale chiamato a collaborare alle finalità di cui al presente regolamento.

Articolo 2

Costituzione del fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito un apposito Fondo incentivante.
2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:
 - a) il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU e TARI, dell'attività di accertamento, indipendentemente dall'anno di notifica, dall'anno di registrazione contabile e dal soggetto, dei suddetti atti di accertamento;
 - b) il 4% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU e TARI, eventualmente anche con il supporto di società esterne, purché non concessionarie dell'attività di accertamento, indipendentemente dall'anno di notifica, dall'anno di registrazione contabile e dal soggetto, dei suddetti atti di accertamento.
3. Le somme di cui al precedente comma 2. rappresentano l'ammontare complessivo delle riscossioni conseguenti all'attività di contrasto all'evasione, nelle varie modalità in cui tale attività è realizzata, e coincidono con il gettito aggiuntivo rispetto a quello che risulta acquisito con la riscossione spontanea dell'IMU (autoliquidazione) e della TARI (liste di carico riscosso in via bonaria). Tali somme costituiscono il "maggior gettito accertato e riscosso" cui fanno riferimento l'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
4. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione IMU e TARI iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo.
5. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

Articolo 3

Destinazione del fondo

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 145/2018, il fondo è destinato:
 - a) per un ammontare pari al 20% all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, all'implementazione delle banche dati integrate per il controllo e il miglioramento della capacità di accertamento, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

- b) per un ammontare pari all'80% al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente e dirigenziale, da ripartire nelle misure indicate al successivo art. 4 e da distribuire secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa.

Articolo 4

Risorse destinate al trattamento accessorio

1. Le risorse economiche di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) sono iscritte sul Fondo risorse decentrate quali risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge.
2. Il responsabile della costituzione dei Fondi per il trattamento accessorio dei dipendenti e dei dirigenti inserisce le citate risorse in entrata con vincolo di destinazione specifica per gli incentivi per il recupero dell'evasione fiscale e tributaria, ponendo le citate risorse tra le componenti escluse dal limite calcolato ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs.75/2017.
3. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle risorse destinate al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Settore Tributi, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.
4. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio è considerata al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione.
5. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15% del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.

Art. 5

Attività di controllo dell'Ufficio Tributi

1. L'attività di controllo dell'Ufficio Tributi, consiste in tutti i compiti di ordinaria e straordinaria gestione, rientranti nelle competenze del Responsabile di imposta, in conformità alle disposizioni legislative.
2. Per recupero evasione deve intendersi l'attività svolta dall'Ufficio Tributi, diretta al controllo ed alla repressione delle omissioni, evasioni o elusioni per la presentazione delle denunce tributarie obbligatorie ed in conseguenza dei versamenti parziali o omessi, dovuti dai contribuenti nell'ambito del territorio comunale.
3. L'attività di controllo consiste nella bonifica dei dati in possesso dell'ufficio e nella successiva emissione di avvisi di accertamento d'ufficio e in rettifica e nell'emissione di ruoli coattivi.

Art. 6

Soggetti interessati e funzioni assegnate agli stessi

1. Sono soggetti interessati al presente regolamento:
 - Responsabile P.O. dell'Ufficio Tributi nonché responsabile d'imposta;
 - Personale dell'Ufficio Tributi addetto all'accertamento;
 - Collaboratori esterni all' Ufficio Tributi ma appartenenti ad altre aree.
2. I soggetti interessati sono chiamati a svolgere le seguenti funzioni:
 - Il Responsabile P.O. dell'Ufficio Tributi, nonché responsabile di Imposta: organizza, coordina, gestisce, sovrintende a tutte le funzioni e attività svolte dal gruppo di lavoro e predispone gli atti da sottoporre all'approvazione degli organi di governo dell'Ente. Inoltre è il funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale dell'imposta comunale sugli immobili ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D. lgs 504/92 e TARI designato con deliberazione di Giunta Comunale. Spetta a quest'ultimo sottoscrivere le richieste ai contribuenti, gli avvisi di accertamento, i dinieghi, le rateizzazioni, le rettifiche e gli annullamenti degli stessi e disporre gli eventuali rimborsi. Qualora l'avviso venga impugnato può assistere l'amministrazione nel contenzioso di fronte alle Commissioni Tributarie, fatti salvi i casi di particolare complessità

per i quali può essere prevista la nomina di un patrocinatore esterno all'Ente e di provata professionalità.

- Personale dell'ufficio tributi addetto all'accertamento: ha il compito di stilare annualmente una relazione nella quale sono elencate le attività che saranno operativamente svolte. Spetta al medesimo la predisposizione della rendicontazione, al termine delle operazioni, dell'effettivo svolgimento dell'attività indicante i conteggi risultanti dagli accertamenti effettuati, al fine di poter quantificare i risultati raggiunti. Ha inoltre il compito di eseguire operativamente l'attività istruttoria di verifica e accertamento di evasione d'imposta, curare l'immissione dei dati e la sistemazione degli archivi relativi agli immobili, svolgere tutte le mansioni amministrative atte ad istruire e perfezionare il corretto iter procedurale, a partire dalla formazione degli avvisi di accertamento, per poi passare alla successiva fase di riscossione attraverso il controllo dei versamenti pervenuti, procedendo, in mancanza, all'avvio eventuale coazione e ricevere i contribuenti per i dovuti chiarimenti in materia;
- Collaboratori esterni all' Ufficio Tributi: collaboratore amministrativo. Agli eventuali collaboratori esterni all' Ufficio Tributi, spettano esclusivamente i compiti di natura diversa da quelli già riportati. Se necessario svolgono attività di immissione dati e/o altre mansioni di natura esclusivamente amministrativa, comprese, eventualmente, attività inerenti la spedizione degli atti di accertamento esecutivi.

Articolo 7

Criteria di ripartizione dell'incentivo tra i dipendenti

1. La quota di ripartizione dell'incentivo è così suddivisa:
 - Funzionario Responsabile del Servizio Tributi nonché Responsabile dell'Imposta 30%.
 - Dipendenti ufficio tributi che curano l'istruttoria 60%;
 - Altro personale di supporto alle attività 10%;
2. Le percentuali di cui al comma 1 saranno modificate nel caso in cui siano presenti nel gruppo di lavoro solo alcune delle sopra indicate figure professionali, ovvero dalla relazione finale risulti che solo alcune delle figure professionali sopra indicate hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi di accertamento, in questo caso la relativa quota verrà ripartita fra gli altri effettivi partecipanti.
3. La liquidazione tiene conto dei seguenti parametri:
 - a. apporto in termini di professionalità, prestazione/risultato, coinvolgimento nei processi lavorativi a livello di capacità propositiva e progettuale;
 - b) quantità di tempo e di lavoro dedicato a tale attività, tenendo conto dell'effettivo periodo di servizio.
4. La quota percentuale del "Funzionario Responsabile dell'Imposta" è cumulabile, in tutto o in parte, con la quota individuale dei diversi partecipanti al gruppo di lavoro, qualora fra i medesimi sia nominato il "Funzionario Responsabile dell'Imposta".

Art. 8

Liquidazione dell'incentivo

1. La proposta di liquidazione dell'incentivo è di competenza del Responsabile del Servizio Tributi.
2. Gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente sulle quote di incentivo erogate ai sensi del presente articolo, gravano anch'essi sulle somme riscosse e non contestate a titolo di accertamento di evasione d'imposta.
3. Nel caso in cui non siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D.Lgs. n. 267/2000 l'incentivo non sarà liquidabile e le somme stanziare nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività costituiranno economia di bilancio
4. La quota da attribuire ad ogni dipendente, non può superare il 15% del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.

Art. 9

Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'Ufficio Tributi

1. Il Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'Ufficio Tributi, da destinare all'aggiornamento tecnologico e delle banche dati ed al miglioramento del servizio al cittadino, è costituito in misura pari a quanto determinato all'art. 3, nonché dalle somme in eccedenza il limite del 15% del trattamento tabellare di cui al precedente articolo 8.
2. Tale fondo può essere utilizzato per:
 - l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione;
 - l'implementazione delle banche dati integrate per il controllo e il miglioramento della capacità di accertamento, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - l'acquisizione di strumentazioni o servizi funzionali a migliorare il dialogo con i contribuenti;
 - la promozione di piani specifici di formazione del personale al fine di migliorare le performance operative.
3. L'utilizzo del fondo è rimesso alla determinazione del responsabile del servizio competente. Eventuali somme non impegnate nell'esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.
4. Nel caso in cui non siano rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D. Lgs. n.267/2000, il fondo non potrà essere utilizzato e le somme costituiranno economia di bilancio.

Articolo 10

Formazione professionale e strumentazione

1. Per il personale che fa parte del gruppo di lavoro l'Ente:
 - promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
 - garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.

Articolo 11

Rapporti con altri servizi comunali

1. Eventuali richieste di informazioni o di documentazione ad altri Servizi Comunali, utili allo svolgimento dell'attività di recupero evasione, sono da considerarsi come regolari scambi di dati tra Servizi diversi e non rientrano pertanto nell'ambito di applicazione del presente Regolamento.

Articolo 12

Variazioni e modifiche

1. Le percentuali di cui all'art. 3 commi 1 e 2 e all'art. 4 comma 1 possono essere modificate con deliberazione di Giunta Comunale.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno di approvazione dello stesso da parte della Giunta Comunale e viene applicato a decorrere dalle riscossioni di cui all'attività di controllo IMU e TARI certificate dal consuntivo dell'anno 2023.